



COMUNE DI MORINO

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO SINDACO

Ordinanza N. 8 del 01/04/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO
DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO
2020, N. 658 (EMERGENZA COVID-19)

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Tenuto conto che l’ordinanza stabilisce l’assegnazione ai comuni di fondi per solidarietà alimentare per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale o di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Nella stessa ordinanza viene stabilito che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Considerato altresì che l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 indica forme di accertamento delle condizioni reddituali in via prioritaria ma non indica forme di esclusione che possono essere modulate dalla situazione che si determina nel territorio comunale: Non sono quindi più presenti i depositi bancari ed il possesso di eventuali immobili

CONSIDERATO che occorre procedere con celerità alla individuazione dei nuclei familiari bisognosi di contributo

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla sostituzione del modulo di autocertificazione già approvato con la precedente Ordinanza n. 7 del 30/04/2020

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000

ORDINA

La pubblicazione dell’allegato nuovo avviso con le seguenti precisazioni:

- Le domande saranno istruite in tempi rapidi e definite secondo le seguenti priorità
- Nuclei familiari privi di reddito
- Nuclei familiari composti da persone che , pur in presenza di contratti di lavoro attivi, non hanno percepito l’ultima mensilità
- Nuclei familiari composti da persone che hanno avuto comunicazione di CIG ancora non liquidata

Successivamente si provvederà ad istruire le eventuali altre richieste valutando l’importo del reddito del richiedente e l’incidenza dell’emergenza sullo stesso

Il comune provvederà a fornire ad ogni nucleo familiare richiedente, buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali di rivendita generi alimentari del territorio.

Nel caso di necessità diverse (spese per farmaci) si attiverà ugualmente un sostegno economico. In tal caso è opportuno segnalare la situazione sempre attraverso il modulo allegato

Le domande, redatte su modulo disponibile on line sul sito del comune , potranno essere:

- compilate direttamente sul sito internet del comune
- inviate via mail all'indirizzo info@comune.morino.aq.it
- consegnate al comune nell'orario di apertura
- lasciate nella cassetta postale posta di fianco al portone del comune
- inviate via whatsapp al n° 3337969964

IL SINDACO

Roberto D'Amico

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, N°. 241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di MORINO;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

UFFICIO TECNICO COMUNE DI MORINO, Via XXIV Maggio , tel. 0863978133 fax 0863970027

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 8 del 01/04/2020

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, N.° 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio TECNICO DEL COMUNE DI MORINO , Geom. GIANNI PETRICCA;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, N.° 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- In applicazione della legge 6 Dicembre 1971, N.° 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, N.° 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla